

Roma, 17 novembre 2025
Prot. n. 15/02/SG

Spett.li

RFI S.p.A.

ANSFISA

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Imprese Ferroviarie tutte

**Oggetto: Ulteriori precisazioni in merito alla prescrizione RFI DTCA0011P20250000649 –
Obblighi di tutela e responsabilità operative nel trasporto merci**

La scrivente FAST-Confsal, facendo seguito alla nota trasmessa in data 14/11/2025 con oggetto la richiesta di riesame della prescrizione RFI DTCA0011P20250000649, intende con la presente formulare alcune precisazioni ritenute doverose, a beneficio di una piena e trasparente comprensione del quadro di responsabilità giuridiche e operative connesse alla sicurezza del personale di condotta.

La precedente comunicazione, corredata da relazione tecnico-normativa, aveva l'obiettivo di evidenziare le criticità sistemiche derivanti dall'introduzione del cosiddetto "macchinista unico" nei treni merci. Tuttavia, alcune questioni – sebbene implicite – necessitano ora di un chiarimento esplicito, alla luce di segnalazioni pervenute dai territori e di documentazione tecnico-giuridica ulteriore che impone una riflessione urgente e condivisa.

In primo luogo, si evidenzia che **l'obbligo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori**, sancito dall'art. 2087 del Codice Civile e ribadito dal D.Lgs. 81/2008, **ricade esclusivamente sul datore di lavoro** – ossia sull'Impresa Ferroviaria, pubblica o privata – indipendentemente dalle prescrizioni tecniche emanate dal Gestore dell'Infrastruttura.

Tale principio risulta rafforzato da **numerosi atti prescrittivi delle Autorità Sanitarie Regionali**, che hanno imposto a Mercitalia Rail – in diversi ambiti territoriali (Marche, Emilia-Romagna, Umbria) – il ripristino di una **organizzazione del lavoro in grado di garantire il soccorso al macchinista in tempi rapidi**. Si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Prescrizione ASUR Marche Area Vasta – prot. 111591 del 11/10/2017
- Prescrizione AST Marche Ancona – prot. 197065 del 28/11/2023
- Prescrizione AUSL Bologna – n. 110 del 04/12/2017
- Prescrizione USL Umbria 2 – prot. 0202855 del 28/09/2023

Tali atti, notificati ai sensi del D.Lgs. 758/94, hanno valore cogente e si impongono su qualsiasi deroga di fatto introdotta da singole prescrizioni tecniche di esercizio. Ne deriva che **nessuna modifica**

regolatoria può giustificare una riduzione degli standard minimi di sicurezza, specie nei casi – come quello del trasporto merci – in cui l’isolamento del personale a bordo può comportare gravi rischi per l’incolumità del lavoratore e per la sicurezza della circolazione.

In secondo luogo, si richiama la **sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 28353/2021**, che sancisce il principio secondo cui **l’impossibilità di garantire un soccorso qualificato in tempi rapidi, in caso di malore del lavoratore, costituisce una violazione grave e penalmente rilevante dell’obbligo di sicurezza** posto a carico del datore di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta con fermezza che:


- le prescrizioni di RFI **non sollevano** le Imprese Ferroviarie dall’obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di tutela della salute;
- la rimozione dei riferimenti contenuti nel D.M. 19/2011 e nel D.M. 388/2003 in merito ai “tempi più rapidi possibili” e alla presenza di soccorsi “per ciascun punto della linea” **non può essere interpretata come autorizzazione all’adozione di modelli organizzativi non conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro**;
- l’adozione della modalità di condotta a macchinista unico (solo agente addetto alla condotta in cabina di guida sui treni merci) in assenza di adeguate garanzie tecnico-operative (copertura GSM-R, procedure di emergenza testate, sistemi di monitoraggio attivo, coordinamento continuo con il soccorso) **espone il datore di lavoro a responsabilità civili e penali gravi**, che FAST-Confsal non intende in alcun modo avallare o sottovalutare.

Nel confermare la disponibilità al confronto, chiediamo formalmente che RFI e ANSFISA procedano a una **verifica di coerenza della prescrizione in oggetto con il quadro normativo vigente**, anche alla luce delle prescrizioni emesse dalle autorità sanitarie locali.

Nel frattempo, si invitano tutte le Imprese Ferroviarie, in particolare quelle del trasporto merci, a **valutare attentamente l’opportunità di applicare quanto previsto dalla disposizione RFI**, tenuto conto delle responsabilità dirette in capo al datore di lavoro e dei vincoli imposti dalle autorità sanitarie e dalla giurisprudenza.

Certi di un riscontro tempestivo, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Vincenzo Multari



*sede operativa via Prenestina n° 170 – 00176 Roma
Tel: 06.89535974 - 06.89535975 --- fax: 06.89535976
e-mail: sg@sindacatofast.it --- p.e.c: pec.sindacatofast.it*

